



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

TEC  
02.09.06

**Settore Attività Industriali,  
Controlli e Coordinamento dei Laboratori  
Il Direttore**

**MINISTERO dell'AMBIENTE e  
della TUTELA del TERRITORIO**  
Direzione per la qualità della vita  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
*c.a. dott. Gianfranco Mascazzini*

APAT	
Prot.	21802
Cod.	
01 AGO. 2006	
Resp.	SUO DIR
Prot.	SUO/2474/TEC
Data	
Copie	
Atti	
Sigla	

1039

**Istituto Superiore di Sanità**  
Viale Regina Elena, 299  
00161 ROMA  
*c.a. dott.ssa Loredana Musumeci*

**APAT**  
**Dipartimento Difesa del Suolo**  
via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
*c.a. dott. Luciano Bonci*

e p.c. **REGIONE LOMBARDIA**  
DG Qualità dell'Ambiente  
UO Attività estrattive e di Bonifica  
Via Taramelli, 12  
20124 MILANO  
*c.a. dott.ssa Cinzia Secchi*

Milano, 25.07.06

Prot. n. 103285  
(da citare nella risposta)

Class 328 Pratica

**Oggetto: D.lgs 152/2006 - analisi chimica dei terreni**

Si prende spunto da alcune richieste di chiarimento pervenute, per evidenziare alcune problematiche connesse all'analisi chimica del terreno, che attualmente devono essere eseguite secondo le metodiche specificate nell'allegato 2 del d.lgs 152/2006.

Questa nota nasce dall'urgente esigenza di uniformare le modalità operative che devono adottare i dipartimenti alla luce del nuovo decreto, con particolare riferimento alla fase di analisi del campione prelevato e restituzione del dato.

Viale Francesco Restelli, 3/1, 20124 Milano - tel. 02.69.666.221 - sito web [www.arpalombardia.it](http://www.arpalombardia.it)



registrazione n. 6456

Gli elementi sui quali si ritiene utile focalizzare l'attenzione riguardano in particolare:

**1) Applicazione dei criteri di analisi indicati dal decreto**

Si deve già sin d'ora procedere operando le analisi sulla frazione setacciata ai 2 mm, riportando l'esito delle analisi all'intero scheletro del campione, diversamente quindi da quanto effettuato in regime di DM 471/99;

**2) Analisi sostanze volatili**

Relativamente alle sostanze volatili, data la particolarità delle sostanze, non può essere effettuata la setacciatura e quindi l'analisi andrà condotta sul campione tal quale e come tale espressa;

**3) Restituzione dei dati analitici**


In merito alle modalità di restituzione del dato, si ritiene opportuno, ai fini del confronto con i dati di parte, che nei referti analitici (ad eccezione del caso sopraindicato) venga indicata, oltre alla concentrazione rapportata allo scheletro (che andrà confrontata con i limiti previsti dal d.lgs 152/2006), anche quella rapportata alla sola frazione di 2 mm, questo per poter valutare se eventuali diversità dei referti analitici riferiti allo stesso punto di campionamento sono legati ad una diversa composizione granulometrica delle aliquote considerate.

In alternativa a quanto sopra dovrà perlomeno essere indicato il rapporto percentuale dello scheletro del campione analizzato.

Le interpretazioni sopra formulate si ritiene che possano consentire di operare in piena aderenza a quanto richiesto dal d.lgs 152/2006, nel rispetto e nella tutela dell'ambiente.

Si chiede agli enti in indirizzo se quanto sopra viene condiviso o, diversamente, se vi siano diversi orientamenti sia tecnici sia in termini legali.

Cordiali saluti.

X Il Direttore del Settore  
Dott. Giulio Sesana  


*per* visto  
IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
Il Direttore  
dott. Fabrizio Carrera  
